

5) Se, nelle circostanze di cui alla fattispecie in esame e in considerazione della data di adozione (della disposizione che ha preceduto) dell'articolo 2, paragrafo 7, CB, per il Belgio siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 351, paragrafo 1, TFUE, cosicché il Belgio per tale ragione è libero di effettuare la verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, tenendo conto del fatto che nel caso di specie il paese di origine ha aderito alla Convenzione di Berna il 1° maggio 1989.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

(<sup>2</sup>) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (in prosieguo: la «CB»).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 12 aprile 2023 —  
Association AFAÏA / Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)**

**(Causa C-228/23, AFAÏA)**

(2023/C 252/25)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* Association AFAÏA

*Resistente:* Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

*Altra parte:* Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'allegato II al regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021 (<sup>1</sup>), adottato ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (<sup>2</sup>), debba essere interpretato nel senso che la nozione di allevamento industriale ivi contenuta è equivalente a quella di allevamento «senza terra».
- 2) Qualora la nozione di allevamento industriale sia distinta dalla nozione di allevamento «senza terra», quali siano i criteri da prendere in considerazione per stabilire se un allevamento debba essere qualificato come industriale ai sensi dell'allegato II al regolamento (UE) 2021/1165.

(<sup>1</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU 2021, L 235, pag. 13).

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent  
(Paesi Bassi) il 13 aprile 2023 — Reprobel SCRL / Copaco Belgium NV**

**(Causa C-230/23, Reprobel)**

(2023/C 252/26)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

**Parti**

*Ricorrente:* Reprobel SCRL

*Resistente:* Copaco Belgium NV